



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale
N. 2285 del 07/08/2019

Classifica: 009.06.03

Anno 2019

(7069269)

<i>Oggetto</i>	AUTORIZZAZIONE GARA CICLISTICA - CATEGORIA UNDER 23 - DENOMINATA "51° G.P. CHIANTI COLLINE D'ELSA" IN PROGRAMMA IL GIORNO 20 AGOSTO 2019.
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - DIRITTO ALLO STUDIO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE
<i>Riferimento PEG</i>	18
<i>Resp. del Proc.</i>	Arch. Riccardo Maurri
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - DIRITTO ALLO STUDIO, MANIFESTAZIONI SPORTIVE

braste00

Il Dirigente / Titolare P.O.

Visto che l'art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" il quale prevede che dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 recante "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*", per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;

Viste le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 1 del 16 dicembre 2014, che all'art. 1 prevedono che "*la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze*";

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 2285 del 07/08/2019

Richiamata la Legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 recante “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal D.Lgs, 112/98”, ed in particolare l’art. 22 Riparto delle competenze in materia di sport, comma 2 ter, secondo cui “*Nel caso in cui le gare di cui al comma 2 bis interessino più province, il rilascio dell'autorizzazione è attribuito alla provincia nel cui territorio insiste il maggior tratto del percorso di gara, sentite le altre province interessate*”;

Vista la domanda (ns. prot. n. 0004859 del 28/01/2019) presentata dal **Sig. Renzo Maltinti**, in qualità di Presidente e legale rappresentante del **G.S. MALTINTI LAMPADARI ASD**, con sede in Via Carraia n.126 – Empoli (FI), intesa ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica – Cat. Under 23. - denominata “**51° G. P. CHIANTI COLLINE D’ELSA**”, del giorno **20 AGOSTO 2019**, con ritrovo dei concorrenti alle ore 09,30 nel Comune di Gambassi Terme (FI), con partenza alle ore 14,20 da Loc. Case Nuove Comune di Gambassi Terme (FI) ed arrivo previsto dalle ore 17,40 circa nel Comune di Gambassi Terme (FI), corredata dalla copia della documentazione relativa al Piano di Sicurezza, al Piano di Emergenza Sanitaria e alla Comunicazione Preventiva di Evento/Manifestazione programmata inviata al 118 della Azienda USL competente per territorio;

Vista la tabella aggiornata dei tempi e del percorso di gara allegate alla domanda;

Dato atto che questo Ufficio nelle date 16 e 22 Luglio 2019 ha istruito gli adempimenti per quanto attiene la propria competenza territoriale;

Considerato che in fase istruttoria questo Ufficio ha richiesto i nulla osta agli Enti proprietari e/o gestori delle strade percorse, alla Questura di Firenze, al servizio Viabilità di questa Città Metropolitana di Firenze;

Visto il Nulla Osta della Polizia Provinciale della provincia di Pisa, che diventa parte integrante del presente atto autorizzatorio;

Acquisiti per trasmissione i nulla osta degli Enti proprietari e/o gestori delle strade, delle autorità di pubblica sicurezza ed i pareri facoltativi non vincolanti dei comuni comunque attraversati dalla competizione, ovvero dato atto del decorso termine assegnato per l’espressione del parere o per il rilascio dei relativi nulla osta;

Vista la dichiarazione degli organizzatori che la competizione è regolarmente assicurata attraverso polizza RCT e dalla polizza infortuni, agli atti del fascicolo;

Vista l'approvazione della gara da parte della F.C.I;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n.11 del 19/07/2018 che assegna le funzioni relative alle Manifestazioni Sportive nell'ambito della Direzione Progetti Strategici;

AUTORIZZA

Il Sig. Renzo Maltinti, in qualità di Presidentee legale rappresentante del G.S. MALTINTI LAMPADARI ASD, a far svolgere la gara ciclistica– Cat. Under 23. - denominata “51° G. P. CHIANTI COLLINE D’ELSA”, del giorno 20 AGOSTO 2019, e meglio in narrativa descritta, sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle seguenti prescrizioni:

La presente autorizzazione è subordinata all'osservanza rigorosa delle prescrizioni sopra riportate e delle seguenti:

sia fatto rigorosamente rispettare il percorso indicato nella tabella di marcia ed il regolamento della gara approvato dalla competente federazione sportiva od ente di promozione, in allegato;

sia disposta la transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei corridori in gara;

sia esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione;

prima dell'inizio della gara sia effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertarne la piena e sicura transitabilità nonché l'assenza di eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i partecipanti, cosa che dovrà essere attuata anche durante lo svolgimento della gara, provvedendo ove necessario alla sospensione della manifestazione;

prima dell'inizio della gara sia dato avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata (es. attraversamenti pedonali rialzati, aiuole spartitraffico, rotatorie, marciapiedi, gallerie etc.), ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifiche indicazioni delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli;

nei tratti di strada in curva, nelle discese o comunque in quelli ritenuti pericolosi oggetto delle gare ciclistiche in programma siano adeguatamente poste delle protezioni e/o segnalazioni a cura degli organizzatori al fine di ridurre il più possibile la pericolosità;

sia posta particolare attenzione, alla segnaletica di pericolo e di limitazione della velocità, che può risultare installata presso vari tratti deformati e ammaloramenti nell'ambito delle percorrenze richieste, od in corrispondenza di cantieri, anche temporanei, per lavori di manutenzione;

sia garantito ove disponibile l'impiego delle Forze dell'Ordine, altrimenti sia provveduto con l'utilizzo di personale abilitato alla scorta tecnica, munito di segni di riconoscimento per un'adeguata sorveglianza del percorso;

sia garantito dall'organizzazione una adeguata sorveglianza delle aree di stazionamento del pubblico ed alle intersezioni stradali;

sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di non meno di un'ambulanza e di un medico;

sia data la massima pubblicità allo svolgimento della gara, al fine di informare di ciò la popolazione;

sia dato preavviso di almeno 24 ore alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;

siano adottate tutte le cautele per quanto attiene il pericolo di incendi;

non siano recate offese alla estetica delle strade e al patrimonio arboreo delle banchine;

gli eventuali danni saranno carico del Comitato Organizzatore;

al termine della manifestazione e comunque non oltre la mattinata successiva, dovrà essere rimosso dagli organizzatori tutto ciò che è stato apposto dagli stessi, ripristinando le condizioni originarie;

prima dell'inizio della gara sia data informazione ai concorrenti dell'entità massima del distacco consentito, oltre il quale verranno ritenuti fuori gara; se nel corso della competizione il loro distacco sarà ritenuto incolmabile, saranno collocati fuori gara ed avvertiti di ciò saranno tenuti al rispetto del codice della strada, comunque dovrà essere fatta transitare la vettura recante il cartello di termine corsa.

Resta comunque inteso che questo Ente, nonché i suoi funzionari e dipendenti, si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi molestia, anche giudiziaria, ed eventuali richieste di risarcimento danni a persone o cose di terzi in conseguenza del mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'ordinanza di temporanea chiusura al traffico emessa per le strade di propria competenza dalla Prefettura di Firenze e dai Comuni interessati al transito della manifestazione sportiva.

Firenze 07/08/2019

**MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI
STRATEGICI - DIRITTO ALLO STUDIO,
MANIFESTAZIONI SPORTIVE**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”